




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3533-A

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

(Conversione in legge del DL 24/2022)

Modifiche della Commissione

N. 438 – 3 maggio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3533-A

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

(Conversione in legge del DL 24/2022)

Modifiche della Commissione

N. 438 – 3 maggio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 4 -
ARTICOLO 2, COMMA 8-BIS	- 4 -
MISURE CONNESSE ALLA CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID-19	- 4 -
ARTICOLO 2-BIS	- 4 -
POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	- 4 -
ARTICOLO 5	- 6 -
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	- 6 -
ARTICOLO 8, COMMA 4, CPV. ART. 4-TER.2, COMMA 3	- 6 -
OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLA SCUOLA.....	- 6 -
ARTICOLO 9	- 7 -
NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-CoV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO	- 7 -
ARTICOLO 10, COMMI 1-BIS - 1-QUATER.....	- 8 -
PROROGA DELLE TUTELE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRAGILI.....	- 8 -
ARTICOLO 10, COMMA 2, ALLEGATO B, NUMERO 2	- 13 -
DIRITTO AL LAVORO AGILE	- 13 -
ARTICOLO 10-BIS	- 13 -
MEDICINA TRASFUSIONALE	- 13 -
ARTICOLO 12, COMMI 3-BIS E 3-TER.....	- 14 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	- 14 -
ARTICOLO 13	- 15 -
ATTRIBUZIONI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	- 15 -
ARTICOLO 14-BIS	- 15 -
DISPOSIZIONI VOLTE A FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A TUTELA DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO	- 15 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3533-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Ruggiero
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo iniziale del decreto legge dalla Commissione XII (Affari sociali) in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione V (Bilancio), che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 27 aprile 2022. In tale seduta la rappresentante del Governo si è riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Sul testo iniziale del decreto si veda il dossier del Servizio Bilancio n. 437 del 27 aprile 2022.

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le modifiche introdotte dalle Commissioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2, comma 8-*bis*

Misure connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19

La norma modifica l'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 153/2009, prevedendo che la somministrazione - con oneri a carico degli assistiti - presso le farmacie, di vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nei confronti dei soggetti minorenni, nonché specifici test diagnostici indicati dalla norma (tamponi) siano effettuati da farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituto superiore di sanità (ISS) (comma 8-*bis*).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione non prevede che i costi relativi ai corsi trovino copertura a valere su tariffe corrisposte dai frequentatori: appare quindi opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito ad eventuali profili di onerosità relativi all'attivazione di corsi di formazione per farmacisti presso l'ISS ai fini del conseguimento da parte di questi ultimi dell'abilitazione all'effettuazione a soggetti minorenni di vaccini anti SARS-CoV-2, di vaccini antinfluenzali e tamponi.

ARTICOLO 2-*bis*

Potenziamento attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori

Normativa vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è stata determinata da ultimo dal DPCM 22 gennaio 2013, Tab. 32, in 12 unità complessive di cui: 1 di Area C-5, 2 di Area C-1, 1 di Area C-2, 2 di Area B-3, 5 di Area B1 e 1 di Area A-3. Il Conto annuale indica il personale a tempo indeterminato in servizio al 2020 (dotazione di fatto) in 9 unità complessive, di cui 2 di Area C, 6 di Area B e 1 di Area A.

Si evidenzia che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un ente pubblico su base associativa vigilato dal Ministero della salute, articolato in 106 associazioni provinciali.

La Lega figura nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuato e aggiornato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica), cosiddetto "elenco Istat".

La norma, per il triennio 2022-2024, autorizza la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un contingente complessivo di 4 unità di personale, di cui 2 di Area C-1 e 2 di Area B-1 per

completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della LILT è rideterminata in 12 unità complessive, di cui 1 con qualifica C-5, 3 con qualifica C-1 (+1 unità rispetto alla dotazione vigente), 1 con qualifica B-3 (-1 unità rispetto alla dotazione vigente), 6 con qualifica B-1 (+1 unità rispetto alla dotazione vigente) e 1 con qualifica A-3. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata, per il 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse di bilancio della LILT (comma 1).

Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per il 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero della salute (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma ridetermina la dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) lasciando inalterato, rispetto alla dotazione vigente, il numero complessivo delle unità di personale a tempo indeterminato, rimodulando altresì in aumento il numero di talune qualifiche (C-1 e B-1 rispettivamente di una unità ciascuna) e in riduzione quello di altre (C-2 e B-3 rispettivamente di una). La norma autorizza, altresì, l'assunzione a tempo indeterminato, previo concorso, di 4 unità di personale (2 di Area C-1 e 2 di Area B-1). Sono, altresì autorizzate le spese, rispettivamente di euro 8.350 per il 2022, per le procedure concorsuali, e di euro 45.907 per il 2022 e euro 183.628 annui a decorrere dal 2023 per le relative assunzioni. Tanto premesso andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione, ulteriori rispetto a quelli desumibili dal testo, al fine di verificare la congruità degli importi delle spese autorizzate rispetto agli oneri derivanti dall'attuazione della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 2-*bis* provvede agli oneri assunzionali derivanti dal potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, pari a 45.907 euro per il 2022 e a 183.628 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2022-2024. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le

occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse operato dagli articoli 2, comma 6, e 10, comma 1-*quater*.

ARTICOLO 5

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – modificano l'articolo 10-*quater* del DL 52/2021.

In particolare, le modifiche:

- prolungano fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di mascherina FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico;
- prolungano fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di mascherina FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;
- prevedono fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Per i suddetti lavoratori fino al 15 giugno 2022 sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 8, comma 4, cpv. Art. 4-*ter*.2, comma 3

Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola

La norma integra il comma 3 dell'art. 4-*ter*.2 del DL n. 44/2021, fornendo un'interpretazione autentica del quarto periodo del medesimo comma.

Il quarto periodo del comma 3 citato prevede, a legislazione vigente, che in caso di mancata presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta o richiesta vaccinazione da parte dei docenti, il dirigente scolastico accerti l'inosservanza dell'obbligo vaccinale dandone comunicazione scritta all'interessato.

Il successivo comma 4 dispone che, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022, i dirigenti scolastici sostituiscano il personale docente ed educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica. A detta norma sono ascritti oneri pari a euro 29.207.391 per il 2022, al lordo degli effetti riflessi.

La disposizione ora introdotta dispone che il sopra descritto quarto periodo del comma 3 dell'art. 4-ter.2 del DL n. 44/2021 si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni (comma 4).

Si rammenta che il quinto periodo della summenzionata disposizione prevede che l'accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione, qualificata come di interpretazione autentica, assume portata retroattiva: andrebbe dunque chiarito se l'applicazione del regime di temporanea inidoneità ai docenti non vaccinati comporti riflessi finanziari, riguardanti ad esempio profili sanzionatori. Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di sostituzione del personale docente non vaccinato (obbligo cui, si rammenta, la norma interpretata attribuiva effetti onerosi), si evidenzia che la modifica non appare incidere su tale aspetto, tenuto conto che persiste la necessità di sostituire il personale in questione, cui resta temporaneamente precluso lo svolgimento dell'attività didattica.

ARTICOLO 9

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Le norme intervengono sul nuovo articolo 3 del D.L. n. 52/2021¹ introdotto a decorrere dal 1° aprile 2022 per la gestione dei casi di positività del personale scolastico e degli alunni fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022.

Si modifica la previsione relativa al quarto caso di positività accertata all'infezione da SARS-CoV-2, nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione². In tali casi, resta confermato che l'attività prosegue in presenza ma gli alunni che abbiano superato i sei anni di età sono esonerati dall'obbligo di mascherine di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (nuovo articolo 3, comma 2).

Inoltre, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e del sistema IeFP, posti in isolamento a seguito di infezione da SARS-CoV-2, la possibilità di usufruire della didattica digitale integrata non è più subordinata ad apposita certificazione medica (nuovo articolo 3, comma 4).

¹ Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

² di cui all'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 65/2017, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Infine, tra le misure di sicurezza da applicare nelle istituzioni scolastiche e negli istituti tecnici superiori, l'esonero dall'obbligo di mascherine – previsto, a legislazione vigente, per i bambini fino a sei anni di età – viene esteso a tutti i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione (servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie) (nuovo articolo 3, comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme e del fatto che alle norme sostituite ed integrate il prospetto riepilogativo non ha ascritto effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 10, commi 1-bis - 1-quater

Proroga delle tutele in favore dei lavoratori fragili

Normativa previgente. L'articolo 26 del decreto legge n. 18/2020 ha introdotto specifiche tutele in favore dei lavoratori fragili. In particolare si tratta delle seguenti tutele.

Equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero (comma 2). La norma prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali. L'articolo 2-ter del DL 111/2021, che ha esteso dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, la RT ha quantificato i relativi oneri in 113,9 milioni di euro per il 2021, di cui 28,3 per contribuzione figurativa. Le citate disposizioni sono state prorogate da ultimo con l'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legge n. 221/2021, che ne ha esteso l'applicazione fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con dette tutele sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per i soggetti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS (si veda il successivo comma 7-bis). L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Rimborso forfettario per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione obbligatoria (comma 7-bis). La norma prevede che i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro *una tantum* per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore. Il beneficio di cui al

presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute; qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.

Svolgimento del lavoro agile (comma 2-bis). La norma ha previsto che, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendo gli stessi a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. L'applicabilità di tale disposizione è stata prorogata dal 1° novembre al 31 dicembre 2021 dall'articolo 2-ter del DL 111/2021. A tale proroga sono stati ascritti oneri pari a 21,2 milioni di euro per il 2021. Da ultimo l'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 221/2021 ha disposto la proroga delle norme in esame fino al 31 marzo 2022. A tale proroga sono stati ascritti oneri per 68,7 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Le norme prorogano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, 2-bis e 7-bis del DL 18/2020 fino al 30 giugno 2022 in favore dei soggetti cosiddetti fragili. In particolare, le disposizioni di cui ai commi 2 e 7-bis sono prorogate esclusivamente per i soggetti fragili individuati dal DM 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile) (comma 1-bis).

Le norme prevedono che al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del DL 18/2020 (Svolgimento del lavoro agile) è autorizzata la spesa di euro 5.402.619 per l'anno 2022 (comma 1-ter).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 9.702.619 per l'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a euro 4.650.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute per euro 4.300.000 e al Ministero dell'istruzione per euro 350.000;
- b) quanto a euro 4.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili;
- c) quanto a euro 552.619 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame proroga fino al 30 giugno 2022 l'applicazione di particolari tutele in favore dei lavoratori fragili e autorizza una spesa complessiva per l'anno 2022 pari ad euro 9.702.619 così ripartita:

- proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile (di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 18/2020): euro 5.402.619 per la sostituzione del personale docente (comma 1-*ter*);
- proroga relativa all'equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero e relativo rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione obbligatoria (di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-*bis*, del decreto-legge n. 18/2020): euro 4.300.000 (comma 1-bis).

Con riferimento alla proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile (comma 1-*ter*) appare necessario acquisire i dati e gli elementi (platea interessata, numero di giorni di sostituzione, retribuzione media giornaliera) sottostanti la quantificazione dell'onere di cui alle norme in esame, destinato a garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche. Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione del fatto che, nel corso del 2021, le autorizzazioni di spesa collegate alle proroghe relative alla sostituzione del personale scolastico in condizioni di fragilità hanno fatto registrare un onere medio non uniforme, pur tenendo conto dei periodi di limitata attività scolastica quali quelli estivi e di fine/inizio anno.

Nella tabella si riportano le norme di proroga approvate nel corso del 2021 e la proroga operata per il primo trimestre 2022:

(milioni di euro)

Norma	Periodo di riferimento	Autorizzazione di spesa
Articolo 1, comma 483, della L. 178/2020	Gennaio-febbraio 2021	53,9
Articolo 15 del DL 41/2021	Marzo-giugno 2021	103,1
Articolo 9 del DL 105/2021	Luglio-ottobre 2021	16,95
Articolo 2- <i>ter</i> del DL 111/2021	Novembre-dicembre 2021	21,2
Articolo - <i>ter</i> del DL 221/2021	Gennaio-marzo 2022	68,7

Anche con riferimento alla seconda proroga (comma 1-*bis*) - equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili e rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione obbligatoria - andrebbero acquisiti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'autorizzazione di spesa prevista per tale misura: infatti, pur considerando che l'onere risulterebbe implicitamente configurato come limite di spesa assistito da un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia di detto limite, l'autorizzazione di spesa risulta notevolmente ridotta rispetto alle precedenti proroghe.

Le risorse destinate all'attuazione della proroga in esame risulterebbero infatti pari a circa 4,3 milioni di euro mentre quelle previste dalle precedenti proroghe ammontano a 113,9 milioni di euro per 6 mesi (come quantificata dall'articolo 2-*ter* del DL 111/2021) e a 16,4 milioni di euro per 3 mesi (articolo 17, comma del decreto legge n. 221/2021).

Andrebbe inoltre acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva possibilità di ricondurre l'onere ad un limite massimo di spesa (con conseguente cessazione dell'operatività della misura all'esaurirsi delle risorse) considerata la peculiarità della fattispecie in esame e delle posizioni soggettive coinvolte.

Infine, andrebbe esplicitato l'impatto sui diversi saldi di finanza pubblica del complesso delle proroghe previste dalla norma in esame, atteso che l'onere è comprensivo di una quota riferita alla contribuzione figurativa, quota che non impatta sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1-*quater* dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo 10³, pari a 9.702.619 per il 2022, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 4.300.000 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2022-2024;

³ Tali oneri derivano dalla proroga, esclusivamente per i soggetti fragili, della disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (comma 1-*bis*), e dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario fragile che usufruisce dalla proroga delle misure in materia di lavoro agile (comma 1-*ter*).

- quanto a 350.000 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, relativo al bilancio triennale 2022-2024;
- quanto a 4.500.000 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- quanto a 552.619 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 440 del 1997.

In merito alle prime due modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare poiché i citati accantonamenti recano le necessarie disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo delle risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute operato dagli articoli 2, comma 6, e 2-*bis*, comma 2.

In merito alla terza modalità di copertura, si rileva che - in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano al momento disponibili circa 58 milioni di euro per l'anno 2022. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

In merito alla quarta modalità di copertura, si segnala che le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi sono confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca adeguati stanziamenti allocati su una pluralità di capitoli di spesa⁴. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di compromettere

⁴ Si tratta, in particolare, dei capitoli nn. 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394, che complessivamente recano una disponibilità di circa 111,8 milioni di euro per il 2022.

la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti di bilancio del citato Fondo.

ARTICOLO 10, comma 2, Allegato B, numero 2

Diritto al lavoro agile

Le norme – introdotte in sede referente - prorogano al 31 luglio 2022 la previsione che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

A tale previsione e alla relativa proroga non sono stati attribuiti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 10-bis

Medicina trasfusionale

La norma prevede che le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale siano inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma, ai fini dell'inserimento delle prestazioni sanitarie per l'accertamento dell'idoneità alla donazione e di diagnosi e cura nella medicina trasfusionale nell'elenco delle prestazioni di telemedicina richiama [l'accordo](#) sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2020, che a sua volta dispone che alla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbero dunque acquisiti elementi informativi idonei a comprovare l'effettiva possibilità di erogare anche le prestazioni indicate nella norma a distanza (telemedicina) con le risorse disponibili a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 12, commi 3-bis e 3-ter

Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

La norma proroga al 31 dicembre 2024 il termine, ora stabilito al 31 dicembre 2022, fino al quale, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in subordine rispetto ai medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale. Si fissa inoltre a 1.000 pazienti il limite massimo di assistiti in carico che le regioni possono in tal caso prevedere. A tal fine, si prospetta anche la facoltà di prevedere un supporto da parte dei rispettivi tutori ed il computo delle ore di attività nel monte ore delle attività pratiche ai fini del completamento del corso di formazione specifica. Infine, si riduce da dieci a cinque il numero di anni di attività in convenzione con il servizio sanitario nazionale che occorre aver svolto per svolgere la funzione tutoriale.

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'attività dei tutori a supporto dei medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale che svolgono incarichi convenzionali è eventuale e si inquadra nell'ambito dello svolgimento delle attività formative da svolgersi ai fini del completamento del corso, che alla norma (art. 9 del DL n. 135/2018) che ha fissato la disciplina ora modificata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la stessa è assistita da una clausola di invarianza che risulta applicabile anche alle modificazioni così introdotte, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 13, COMMA 6

Attribuzioni dell'Istituto superiore di sanità

Le norme – introdotte in sede referente – modificano l'articolo 13, comma 6, del DL 24/2022 in esame, relativo alla raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali.

In particolare, si prevede che l'Istituto superiore di sanità sia titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'Istituto superiore di sanità, soggetto ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sia in grado di svolgere gli adempimenti, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 14-bis

Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

La norma modifica l'*iter* con cui sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015). Riformula, inoltre, la descrizione dei settori di intervento da finanziare con le risorse del fondo, modificando anche le quote di ripartizione tra ciascuna finalità, senza incidere sul loro ammontare (pari, per ciascun anno, a 5 milioni di euro). Si prevede, inoltre, l'adozione di un distinto provvedimento per l'utilizzo delle risorse addizionali previste a dotazione del fondo per il solo anno 2022 dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma disciplina le modalità di utilizzo di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, ed operanti entro un limite di spesa. Non si formulano dunque osservazioni nel presupposto, sul quale sarebbe comunque utile acquisire conferma, che la nuova ripartizione delle risorse del fondo per la cura

dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non pregiudichi impegni di spesa già assunti a valere sul fondo.